

N.° 5493.

CIRCOLARE.

I.^a DIVISIONE.
II.^o UFFICIO.
II.^a SEZIONE.

REGNO D'ITALIA.

OGGETTO.

Milano, il 12 giugno 1810.

Diramazione del vice-reale Decreto che affida ai Corpi il servizio del trasporto del grosso bagaglio. Discipline per la relativa esecuzione.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Ai signori Ispettori e Sottispettori alle Rassegne, Commissarj Ordinatori e Commissarj di Guerra, e Consigli d'Amministrazione de' Corpi.

Signore,

SUA A. I. il Principe Vicerè, con suo venerato Decreto dato da Parigi il 29 maggio, affida alle cure de' Consigli amministrativi de' Corpi i trasporti diretti del grosso bagaglio a cui hanno diritto.

Io, nel diramare siffatto Decreto, perchè col primo di luglio prossimo possa avere il suo pieno effetto, stimo bene di aggiungere alcune discipline vevoli ad agevolarne e regolarne l'esecuzione.

- I. I Consigli di Amministrazione o Comandanti di distaccoamento, allorchè ricevono ordine di movimento, inviteranno il Commissario di Guerra o f. f. a recarsi al magazzino del Corpo o Battaglione per riconoscere gli effetti da trasportarsi o spedirsi.
- II. Di ogni spedizione di effetti i Commissarj di Guerra o f. f. dovranno estendere processo verbale in concorso del Consiglio, Comandante del distaccoamento od Ufficiale delegato.

Il processo sarà redatto secondo l'annesso modello. La mancanza di alcune delle indicazioni portate dal modello stesso escluderà il Corpo o distaccoamento dalla percezione del pagamento accordato dall'art. 9 del citato Decreto, e l'ammontare del trasporto resterà per una metà a carico del Commissario di Guerra estensore, e per l'altra metà a carico de' membri del Consiglio o del Comandante del distaccoamento. Quando nella redazione de' processi verbali le Autorità civili fanno le funzioni di Commissario, verificandosi il caso suddetto, l'ammontare delle spese di trasporto sarà per intero a carico del Consiglio d'Amministrazione o del Comandante del distaccoamento.

- III. Di tali processi verbali si stabiliranno tre esemplari, due de' quali saranno consegnati al Consiglio o Comandante del distaccoamento, ed il terzo al Commissario di Guerra o f. f. estensore.

IV. Nei processi verbali suddetti i signori Commissarj di Guerra o f. f. dovranno sempre specificare, secondo le circostanze de' casi, se il corpo, pel quale si effettuano le spedizioni, sia intiero o no, e da quali Battaglioni o Squadroni sia composto; precisare la forza dei distaccamenti; indicare la causa per la quale avviene il trasporto degli effetti; dettagliare i motivi che danno diritto ai supplimenti di peso, ed in quale proporzione; finalmente se il trasporto si eseguisce per terra o per acqua, non che il tempo convenuto per l'arrivo del trasporto al luogo ov'è diretto.

- V. Allorchè i corpi o distaccamenti avranno al seguito de' forgoni con cavalli, i Commissarj di Guerra o f. f. ne faranno menzione ne' processi verbali, precisando il peso da caricarsi su detti forgoni, onde possa aver luogo la deduzione prescritta dall'articolo 12 del Decreto.

VI. Per l'esecuzione dell'articolo 6 del ripetuto Decreto, i Corpi saranno tenuti a spedire al Sottispettore competente un prospetto dettagliato degli effetti dei quali si domanda di potere eseguire la spedizione. Questi, dopo le debite ricognizioni, lo rimetterà, da lui vidimato e verificato, al Ministero della Guerra per la necessaria approvazione,

Partenza da Milano per
giungere a Rimini il giorno
30 luglio 1810

Mese d
Anno 1810

Questo giorno in presenza del sottoscritto Commissario di Guerra vengono pesati i Colli marcati e numerati come qui sotto, contenenti gli Effetti pure qui sotto descritti, appartenenti al 1.° Reggimento di Linea dal sig. Tenente N. N., Delegato dal Consiglio d'Amministrazione di esso, e vengono consegnati all'istante in buona condizione al sig. N. N. conduttore, per eseguirne la pronta spedizione per la via d'acqua (o di terra) da Milano a Rimini.

EFFETTI.			Num. e Marca dei Colli.	Denominazione del Contenuto.	PESO in		OSSERVAZIONI.
Qualità.	Quantità in				Lettere.	Cifre.	
	Lettere.	Cifre.					
Abiti	Cinquanta.	50	D. 1	Vestiaro.	Cento libbre d'onze dodici peso di Milano.	100	NB. Gli estremi portati dal presente Modello non ser- vono che di semplice es- empio.
	Calzoni	Cento.	100		2	Cento trenta libbre.	
Fucili	Venticinque.	25	3	Arme.	Cinquecento libbre.	500	Nella specifica della quali- tà degli effetti si terrà l'or- dine che segue 1.° Vestiaro. 2.° Fornimento dell'uomo. 3.° Fornimento del cavallo. 4.° Piccolo equipaggio. 5.° Ornamenti e distintivi. 6.° Armamento. 7.° Oggetti diversi.
	Sciabole	Cento.	100		4	Dugento tre libbre.	

Totale e segue libb.

EFFETTI.			Num. e Marca de' Colli.	Denominazione del Contenuto.	PESO in		OSSERVAZIONI.
Qualità.	Quantità in				Lettere.	Cifre.	
	Lettere.	Cifre.					

Totale dell'ammontare dei colli in peso d libbre. lib.

Peso a cui il Corpo ha diritto, cioè:

Per il grosso Bagaglio, a norma dell'art. 2 dell'I. R. Decreto 29
maggio 1810.

Supplemento dei Trasporti accordati giusta il prescritto dagli articoli

- 3.°
- 8.°

Totale del peso a cui il Corpo ha diritto lib.

Sopra più a carico dei Membri del Consiglio d'Amministrazione »

Diconsi libbre Totale libbre

Delle quali libbre formano il peso a cui il Corpo
ha diritto, e vanno a carico del Consiglio
d'Amministrazione.

IL COMMISSARIO DI GUERRA,

L' Ufficiale incaricato del Trasporto;

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE,

Il Conduttore,

IL COMANDANTE DEL CORPO
o DISTACCAMENTO,

NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno e Mediatore della Confederazione Svizzera:

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute:

Visto l'art. 13 del Decreto 27 febbrajo 1807;
Sopra rapporto del Ministro della Guerra,

Not, in virtù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Col 1.º di luglio prossimo venturo, i Corpi saranno incaricati di provvedere anche ai trasporti diretti pei loro grossi bagagli.

a. I trasporti diretti ai quali i Corpi hanno diritto, restano stabiliti come segue:

Peso in libbre di Milano
di once 12 cadauna.

Per ciascun Battaglione, quando è col Consiglio principale di	{	Infanteria	9,192.
		Veterani	6,894.
		Artiglieria a piedi	13,788.
		Zappatori	9,192.
		Trasporti o Treno	6,894.
Per cadaun Reggimento di	{	Dragoni a 4 squadroni	11,490.
		Cacciatori . . . <i>idem</i>	13,788.
		Artiglieria a cavallo	13,788.
Per una compagnia di Gendarmeria		1,915.	

Un'eguale competenza sarà accordata a quei Corpi che non sono composti che di una compagnia, come lo è presentemente l'equipaggio de' Trasporti militari.

3. Sarà inoltre accordato ai Corpi intieri che riceveranno ordine di marciare durante i congedi di semestre, pel trasporto di fucili e giberne de' sottuffiziali e soldati semestrieri, cioè:

Peso in libbre di Milano
di once 12 cadauna.

Per ciascun Battaglione di	{	Infanteria	2,298. —
		Veterani	1,531. $\frac{1}{2}$
		Artiglieria a piedi	2,298. —
		Zappatori	1,328. —
		Trasporti	510. $\frac{1}{2}$
Per ciascun reggimento di	{	Dragoni	1,531. $\frac{1}{2}$
		Cacciatori	2,298. —
		Artiglieria a cavallo	2,298. —
Per compagnia di Gendarmeria		255. $\frac{1}{2}$	

4. I Battaglioni di guerra ne' loro movimenti non potranno avere, per trasporti diretti, che il terzo del peso assegnato coll'articolo 2; in conseguenza, allorchè i Reggimenti avranno de' Battaglioni di guerra, i loro Depositi o Battaglioni di deposito, oltre l'attribuzione alla quale possono pretendere secondo l'anzicitato articolo, avranno diritto altresì ai due terzi della competenza che sarebbe applicabile ai Battaglioni di guerra.

Del pari, ciascuno squadrono di guerra che lascia il Reggimento per recarsi all'armata, non riceverà per trasporti diretti, che il peso di libbre 765, e questo peso sarà dedotto da quello accordato a ciascun Reggimento di cavalleria pei trasporti diretti de' Bagagli rimasti cogli squadroni di deposito.

5. Gli effetti fatturati da spedirsi dai Consigli principali ai Battaglioni e Squadroni di guerra che sono all'armata per le rinnovazioni semestrali, non potranno eccedere

per ogni Battaglione . . . libbre 2,295.

per ogni Squadrono 566.

Sarà pure attribuito a ciascun Corpo per gli stessi effetti da spedirsi ai distaccamenti in reclutamento, ed a tutti quelli la cui forza è al disotto di 75 uomini, il trasporto di 9 libbre per ciascun uomo che compone il distaccamento.

Pei Distaccamenti che oltrepassano i 75 uomini, sarà attribuito in ragione della forza e della competenza di sopra stabilita per un Battaglione e per uno Squadrono.

6. Nessuna spedizione di effetti, sia per rinnovazioni semestrali, sia per altra causa, potranno fare i Consigli principali ai Corpi o distaccamenti all'estero, senz'averne da prima conseguita l'approvazione dal Ministro della Guerra.

7. Un Corpo non avrà diritto al trasporto di un vestiario confezionato o no, che nel trimestre in cui ritienesi debba aver luogo la distribuzione; passato questo periodo di tempo, che è sufficiente alla confezione ed alla distribuzione del nuovo vestiario, il trasporto resta a carico de' Membri del Consiglio d'amministrazione del Corpo, a meno che durante il trimestre il Corpo non abbia fatto de' movimenti, o che per altre circostanze straordinarie che debbono essere giustificate al Ministro della Guerra, non si abbia potuto eseguire la confezione e distribuzione, del che ne sarà fatta menzione nel processo verbale di consegna, spedizione e ricevuta.

8. Il supplimento di trasporto al quale i Corpi possono aver diritto ne' casi contemplati nell'articolo precedente, non dovrà eccedere il peso di libbre 2,295 per ciascun Battaglione e per ciascun Reggimento a cavallo. Questo supplimento farà parte del trasporto diretto.

9. Saranno corrisposti ai Corpi tre centesimi per miglio e per ogni cento libbre lorde di once dodici di Milano pei pesi da spedirsi e da attribuirsi in trasporti diretti, in forza degli articoli 2, 3, 4, 5 ed 8 del presente Decreto.

Mediante questo assegno, i corpi saranno tenuti a provvedere ai loro trasporti diretti in ogni posizione e località.

10. All'epoca della rassegna generale di contabilità di ogni corpo o distaccamento amministrati da sè, sarà cura del Consiglio d'amministrazione del corpo o distaccamento di stabilire un riassunto de' trasporti diretti che saranno ad esso dovuti. Tale riassunto appoggiato a documenti giustificativi che dovranno sempre indicare se il trasporto sia poggiato a documenti giustificativi che dovranno sempre indicare se il trasporto sia stato eseguito per terra o per acqua, sarà rimesso al Sottispettore il quale, previa verificazione, ed in seguito di dichiarazione dell'avvenuto pagamento, comprenderà l'ammontare a piedi della rassegna generale del trimestre in cui i trasporti hanno avuto luogo, in articolo apposito e separato.

11. I Corpi faranno sul loro assegno generale le anticipazioni necessarie anche per le spese de' trasporti diretti; dipendentemente da ciò le somme che riceveranno per questo servizio, saranno incorporate nel suddetto assegno, di cui faranno parte in articolo distinto e separato, si riguardo all'introito che all'uscita.

12. A quei Corpi che saranno provveduti di forgoni o cavalli verrà fatta deduzione in ragione di libbre 1800 per ogni forgone a quattro cavalli. Quei Corpi poi che non avessero nè cavalli nè carri pel servizio dei trasporti diretti, dovranno procurarsene mediante accordi particolari, e non sottostaranno quindi alla su indicata deduzione.

Tuttavia quando i Corpi o Distaccamenti non avessero potuto procurarsi la somministrazione dei trasporti diretti, mercè degli accordi particolari, i carri e cavalli necessari dovranno essere forniti dai Comuni, dietro domanda in iscritto del Comandante del Corpo o Distaccamento. In questo caso però il peso degli effetti da spedirsi

non dovrà essere minore di libbre 800, che formano il carico di un carro ad una bestia, poichè per le spedizioni di un peso minore delle libbre 800, i corpi dovranno sempre valersi di accordi particolari da stipularsi con degli spedizionieri.

13. Le somministrazioni che si faranno per ordine o requisizioni del Podestà o comuni, saranno sempre pagate in mano della parte che le ha fatte, prima della partenza dal luogo di stazione ove esse sono state eseguite, ed al prezzo stabilito dall'art. 9 del presente Decreto. Quelle fatte per accordi particolari dovranno essere pagate al prezzo convenuto tra le parti contraenti ed all'epoche stipulate nel contratto, con che però non si ecceda l'assegno determinato dal citato art. 9.

Tanto nell'uno che nell'altro caso, oltre la ricevuta della parte cui è stato pagato il danaro, il Corpo o Distaccamento dovrà sempre riportarne dichiarazione dal Podestà del seguito pagamento.

14. Tutte le volte che, sia per terra, sia per acqua, i trasporti saranno fatti per conto dello Stato o con altro mezzo, per cui il Corpo non debba fare de' pagamenti, non sarà attribuito alcuna somma in rassegna per l'espresso oggetto.

15. I Ministri della Guerra, dell'Interno e del Tesoro sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parigi il 29 maggio 1810.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè,

Il Consigliere Segretario di Stato,
A. STRIGELLI.

Bo. 999.

77. 2911.

DIV. 3.^a SEZ. 2.^a

N.º 5198.

REGNO D'ITALIA.

Addi 4 marzo 1807.

IL MINISTRO DELLA GUERRA,
CIRCOLARE

Alle Autorità civili e militari.

L'inserto regolamento pei trasporti al seguito de' corpi, sanzionato da S. A. I. il Vice-Re con suo decreto 27 febbrajo p. s., nell'assicurare tal servizio per le truppe del Regno col primo del p. v. aprile, ha per oggetto di esonerare possibilmente i Comuni dal servizio medesimo ed in caso di procurare ai somministranti, che vi fossero per le circostanze sottoposti, l'anticipato prezzo della somministrazione.

Questo vantaggio è troppo marcato per non essere con riconoscenza accolto dalle Autorità locali, ch'ebbero occasione fin qui di vedere esposto l'interesse dei loro amministrati in causa di lentezza e ritardi nel pagamento.

Nel dare al regolamento predetto tutta la pubblicità, ne viene raccomandata l'esatta e precisa esecuzione, ed è pure raccomandato ai Funzionarij che rilasciano foglio di via ai corpi o distaccamenti, d'indicare con puntualità il numero de' carri e cavalli da tiro, competenti in forza dell'articolo secondo del succitato regolamento.

Si affida particolarmente alla vigilanza delle Autorità civili e militari, dei Comandanti i corpi e distaccamenti e dei Comandanti la gendarmeria, che i mezzi di trasporto siano puramente impiegati per l'oggetto cui sono destinati, cioè per gli effetti e malati al seguito, e per gli isolati aventivi diritto.

Ogni abuso sul particolare sarà provato con regolare processo verbale e denunziato direttamente al Ministero, per provocare l'applicazione delle pene portate dalle leggi e regolamenti militari.

A. CAFFARELLI.

Il Sig. Direttore di Napoli per la prima divisione d'esecuzione del Regolo
in ogni sua parte = 17. Marzo 1807.

REGOLAMENTO

pel servizio dei Convoglj militari al seguito dei Corpi e Distaccamenti di Truppe.

ART. I.

Col primo di aprile 1807 i Corpi saranno incaricati di provvedere alle somministrazioni dei Convoglj militari pel trasporto al loro seguito dei Militari convalescenti o sciancati, e degli effetti di un uso giornaliero.

II.

I trasporti, ai quali i Corpi intieri o distaccamenti hanno diritto, non potranno eccedere le proporzioni seguenti:

Indicazione della quantità dei trasporti per i Corpi, e per i Distaccamenti.

Reggimenti di Truppe a piedi di 4 Battaglioni	8 carri a 4 bestie
idem di 3 idem	6 idem
idem di 2 idem	4 idem
Battaglioni viaggiando separatamente colla Cassa e colle Carte del Reggimento	3 idem 1 a 2 bestie 2 a 4 idem
Compagnia franca amministrantesi da se	1 » a 3 »
idem de' Veterani	1 » a 3 »
Reggimento di Truppa a cavallo	2 » a 4 »
Squadrone	1 » a 3 »
Artiglieria a cavallo, compresi il Treno	2 » a 3 »

Distaccamenti di Truppe a piedi ed a cavallo.

Dai 25 a 75 uomini.	1 idem a 1 bestia
Dai 75 a 150 »	1 » a 2 »
Dai 150 a 300 »	1 » a 3 »
Dai 300 a 500 »	1 » a 4 »
Dai 500 al di più »	1 » a 2 » 1 » a 4 »

III.

Le somministrazioni dei trasporti accordati a ciascun Corpo, Battaglione, Squadrone o Distaccamento saranno destinate, metà al trasporto dei Sott' Ufficiali e Soldati fuori di stato di viaggiare a piedi, e metà al trasporto della Cassa, delle Carte e degli effetti d' uso giornaliero,

cioè Valigie d' Ufficiali (il peso delle quali non potrà eccedere 36 libbre di 12 once) Sacchi ed Armi de' Sott' Ufficiali e Soldati convalescenti o sciancati, ed arnesi di cavalli lasciati ammalati per istrada. Nulladimeno il Carro a due bestie accordato ai Battaglioni in marcia colla Cassa ec. servirà specialmente al trasporto della Cassa e delle Carte.

Il Carro accordato alle Compagnie franche ed ai Veterani, ai quali non è dovuto il trasporto diretto, dovrà servire al trasporto di tutti gli effetti e dei convalescenti.

IV.
Saranno pagati per giorno di marcia pei trasporti dovuti ai Corpi dietro la fissazione stabilita all' art. 2 sopra tutte le strade indistintamente i prezzi seguenti:

Per ciascun carro a 4 bestie	Lir. 18 00	italiane
» a 3 »	» 13 50	»
» a 2 »	» 10 50	»
» a 1 »	» 5 50	»
Per ogni cavallo da tiro	» 4 50	»

V.
Quando i corpi saranno provveduti di carri, e che non avranno dei cavalli, sarà loro somministrato, dietro richiesta, quel numero di cavalli da tiro, cui hanno diritto secondo la fissazione portata dall' art. 2. Per le somministrazioni di questa natura, non è accordato ai corpi che il prezzo stabilito dall' articolo precedente per ogni cavallo da tiro. Allorchè i corpi saranno provvisti di carri e cavalli da tiro, questi carri e cavalli verranno dedotti dal numero da accordarsi a tenore del predetto art. 2.

VI.
All' epoca della Rassegna generale di contabilità d' ogni Corpo o Distaccamento amministrantesi da sè, sarà cura del Consiglio d' Amministrazione del Corpo o del Capo del Distaccamento, di stabilire un Riassunto dei trasporti che saranno stati ad esso accordati pel tempo contemplato dalla Rassegna generale. Tale Riassunto, appoggiato da documenti giustificativi, sarà rimesso al Sott-Ispettore, il quale previa verifica ne comprenderà l' ammontare a piedi della detta Rassegna generale mediante un articolo apposito e separato.

VII.
I Corpi faranno sul loro assegno generale le anticipazioni necessarie per le spese di trasporti; dipendentemente da ciò, le somme ch' essi riceveranno per questo servizio saranno incorporate nel suddetto assegno di cui faranno parte in articolo distinto e separato, tanto riguardo all' introito che all' uscita.

VIII.
Allorquando i Corpi non avranno nè cavalli, nè carri pel servizio dei trasporti, dovranno procurarsene mediante accordi particolari. Tuttavia quando i Corpi e Distaccamenti non avessero potuto farne seguire la somministrazione col mezzo d' accordi particolari, i carri e cavalli necessari verranno loro forniti dal Podestà, dietro domanda in iscritto del Comandante del Corpo o Distaccamento. Le somministrazioni saranno sempre pagate in mano della parte che le ha fatte prima della partenza dal luogo di stazione, ove esse sono state eseguite, cioè quelle fattesi per accordi particolari al prezzo convenuto fra le parti; e quelle state fatte per ordine o requisizione del Podestà al prezzo stabilito dall' art. IV del presente Regolamento. Tanto nell' uno, che nell' altro caso il Corpo o Distaccamento dovrà sempre riportare dichiarazione del Podestà del seguito pagamento.

IX.
I Corpi non potranno sotto verun pretesto requisire al loro seguito un maggiore numero di carri di quello determinato dall' art. II, nè obbligare i Conducenti a caricare di più del peso che sarà fissato qui appresso. Egli è loro egualmente proibito di forzarli a raddoppiare la tappa.

X.
Il *maximum* del peso da portarsi sopra ogni carro requisito è fissato come segue, cioè:

Pel carro a quattro bestie, circa	{ 3000 libbre di 12 once nell' Estate	
	{ 2300 » nell' Inverno	
ovvero dodici in quattordici uomini.		
Pel carro a tre bestie, circa	{ 2200 libbre di once 12 nell' Estate	{ 0 da 9 a 11
	{ 840 » nell' Inverno	{ uomini
Pel carro a due bestie, circa	{ 1600 » nell' Estate	{ 0 da 6 a 8
	{ 1380 » nell' Inverno	{ <i>idem</i>
Pel carro ad una bestia, circa	{ 800 » nell' Estate	{ 0 da 3 a 5
	{ 750 » nell' Inverno	{ <i>idem</i>

XI.
In verun caso non potranno essere accordati nè Cavalli, nè Vetture pel trasporto degli Ufficiali: allorquando se ne procurassero con particolare accordo, la spesa deve essere a loro carico, e sarà pagata prima della partenza.

XII.
Nel caso in cui le sopra descritte disposizioni dessero luogo a discussione fra le parti contraenti, dovranno queste conformarsi alla decisione del Commissario di Guerra, o del Sotto Prefetto, o del Podestà, salvo l' ulteriore ricorso che le parti credessero di fare al Ministro della Guerra. Ritenuto però, che i Corpi o Distaccamenti non pos-

sono rifiutare di sottomettersi provvisoriamente alle decisioni del Commissario di Guerra od Autorità locale.

XIII.

Il carreggio non essendo stato fin' ora regolarmente stabilito nell' estensione di tutto il Regno, l' Impresario de' trasporti diretti continuerà ad eseguire le somministrazioni sul piede portato dal di lui Contratto del 21 novembre 1806, obbligatorio verso il Ministro della Guerra.

Nulla viene egualmente per ora innovato relativamente al trasporto dei Sott' Ufficiali, e Soldati viaggianti isolatamente e che saranno riconosciuti aver diritto ad essere trasportati a Cavallo o sul Carro per causa d' infermità o ferite;

Resta a questo riguardo in vigore il Regolamento 20 ottobre 1804.

Dal Palazzo Reale di Milano il dì 27 febbrajo 1807.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re,

Il Consigliere Segretario di Stato,

L. VACCARI.

УНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА